



Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(pubblicate in data 5 maggio 2005, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 9: “Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni”

Il testo dell'Articolo 9, comma 9.2, è così sostituito:

9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;*
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;*
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.*

Articolo 39: “Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP”

Al testo dell'Articolo 39 è aggiunto il comma 39.6, con il seguente testo:

39.6 Qualora l'utente del dispacciamento non abbia mai fornito i dati di cui al precedente comma, 39.1, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 71: “Ammontare della garanzia finanziaria”

Il testo dell'Articolo 71, comma 71.9, è così sostituito:

71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, può provvedervi attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito presso l'istituto affidatario. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato.

L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario. L'operatore non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

Articolo 117: “Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP”

Il testo dell'Articolo 117, comma 117.4 bis, è così sostituito:

117.4bis Dal 1° gennaio 2005 e fino a successivo provvedimento:

- a) non si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 69;*
- b) ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, anche gli utenti del dispacciamento presentano le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70. Con riferimento a tali garanzie si applica quanto previsto ai precedenti Articolo 71 e Articolo 72;*
- c) nell'ambito del sistema integrato di garanzie, il GME su richiesta del GRTN, sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti del GRTN.*